

## TI\_GERICHTE 72.2017.48 vom 17. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2017.48\\_d20180817](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.48_d20180817)

FR: TI\_GERICHTE 72.2017.48 du 17 août 2018

IT: TI\_GERICHTE 72.2017.48 del 17 agosto 2018

### Regeste

Incendio intenzionale: adirandosi a seguito di una frase pronunciata dalla compagna, lanciando e rompendo diversi oggetti e rovesciando a terra un buffet in legno, provocato l'incendio di un rustico, causando danni quantificati in CHF 215'000.00. Tentate lesioni gravi. Omissione di soccorso

### Erwägungen

#### E. 3

non stava molto bene, ricordo che continuava a parlare di questa \_\_\_\_\_, che l'amava ancora e che gli dispiaceva di averla maltrattata. Da parte mia lo consolavo dicendogli che adesso aveva una nuova famiglia, che aveva un figlio, una compagna, e che quindi non doveva più pensare a questa donna." (Allegato 2 ad AI 63). 4.2.4. Confronto tra vittima e imputato Come visto vittima e imputato hanno dato versioni diverse, ognuno avendo dichiarato di essere stato aggredito dall'altro: " IM 1 All' \_\_\_ non si è parlato di \_\_\_\_\_. (...) che io non ho assolutamente provato a chiamare \_\_\_\_\_ quella sera, né nessun altro, perché ero senza credito e quindi le telefonate le potevo solo ricevere e non fare. (...) ACPR 3 ADR che di \_\_\_\_\_ abbiamo parlato già quando eravamo all' \_\_\_\_\_. Non so dire adesso chi per prima ne abbia parlato(...). IM 1 (...) Quando eravamo al mio alloggio eravamo seduti nell'atrio, io non trovavo le chiavi della mia stanza e ACPR 3 ha cominciato a dirmi che era ancora innamorato di \_\_\_\_\_. (...) Abbiamo finito di parlare lì nell'atrio. Non ricordo se nel momento in cui ci siamo andati a prendere la vodka o se l'avevamo già presa prima, ci siamo spostati dove poi sono successi i fatti e quando siamo arrivati lì è successo tutto. Mentre stavamo ancora parlando di \_\_\_\_\_ io ad un certo punto gli ho detto di lasciarla perdere, che tanto lei andava un po' con tutti e lui lì si è arrabbiato e ha cominciato a mettermi le mani addosso. ACPR 3 Contesto quello che dice IM 1. Nell'atrio io sono rimasto dentro e lui è uscito perché ha ricevuto una telefonata. Io ho tenuto la porta aperta per farlo rientrare e quando è rientrato aveva cambiato umore e mi ha aggredito. ADR. che la vodka l'aveva presa IM 1 all' \_\_\_\_\_, dove io ho fatto anche un paio di sorsi. (...) ADR. che quando IM 1 è rientrato nell'atrio era aggressivo e mi ha tirato un primo pugno e poi un secondo. IM 1 (...)Contesto quanto dice ACPR 3. Nell'atrio non è successo nulla di fisico, ma nemmeno ho ricevuto telefonate come lui dice in altri verbali. Da quanto mi è stato detto dalla Polizia e dal PP dai miei tabulati non risulta una chiamata in un orario compatibile con il nostro racconto per essere avvenuta lì nell'atrio. Visto che non trovavo le chiavi io volevo andare a casa di mia madre che è anche dove abita ACPR 3, e poi vicino alla rotonda è successo quello che dicevo prima e cioè che lui mi ha aggredito. (...) ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della collutazione che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in

testa, alla tempia sinistra.(...)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa, ma mi sento di escludere che posso averlo accoltellato in quella posizione perché non avevo un grande margine di manovra dal lato sinistro (bretella sulla sinistra dello zaino) non sarei riuscito a toglierlo con la mano sinistra. Quando mi sono trovato con le gambe praticamente fuori uso ho pensato che l'unico modo per potermi difendere era quello di prendere il coltello che avevo nella bretella dello zaino. L'ho preso con la mano destra, l'ho aperto e gliel'ho mostrato con la lama rivolta verso di lui. Lui era a circa un metro e mezzo da me. Io gli dicevo di starmi lontano e di lasciarmi in pace. (...) ADR che io posso solo supporre che lui abbia visto il coltello visto che la lama era davanti a lui e quella scena è durata almeno qualche secondo, comunque il tempo necessario per accorgersi del coltello. Lui mi ha comunque ancora caricato, io l'ho abbracciato all'altezza della vita, lui continuava a colpirmi e allora io ho trazione il coltello in zona lombare. A quel punto lui si è calmato e io sono andato via. ACPR 3 Da parte mia posso dire che io il coltello non l'ho visto, altrimenti sarei scappato perché ho un figlio piccolo a casa ed è inutile rischiare la vita così. IM 1 Da parte mia dico che il coltello era nel taschino attaccato alla bretella sinistra dello zaino. (...) Lo zaino non era pesante e io ricordo di averlo sempre indossato, anche se non posso escludere di averlo tolto in un qualche momento(...).ADR. che quando gli ho fatto vedere il coltello era per evitare che mi aggredisse nuovamente e poi quando l'ho usato era per liberarmi dai suoi colpi. Io non volevo fargli del male, ma solo liberarmi. Io ho sempre pensato di avere solo appoggiato il coltello prima di trazione. Quando ho visto la ferita che ne è uscita sono rimasto anche io impressionato.” (AI 56). 4.2.5. Dibattimento Al dibattito IM 1 non è più stato categorico su chi avrebbe iniziato la lite: " Com'è iniziata la discussione con ACPR 3 a proposito di \_\_\_\_\_? Non ricordo chi ha iniziato la discussione... ricordo solo che ci trovavamo all'entrata di dove avevo la camera alla \_\_\_\_\_, eravamo seduti in terra, non ricordo perché è saltata fuori la \_\_\_\_\_, dal momento che io \_\_\_\_\_ nemmeno la associo più a lui, che nel frattempo si è pure sposato e ha avuto un figlio. Oltretutto a lei non la vedevo più da anni. Comunque, quella sera risulta che \_\_\_\_\_ è stata contattata telefonicamente dal telefono cellulare dell'accusatore privato più volte. Risultano pure telefonate sul suo telefono da parte di \_\_\_\_\_, una delle quali lei ha fatto parlare ACPR 3 con la stessa, per quale motivo? Non lo so, non mi ricordo, magari \_\_\_\_\_ pensava che fossi in giro con qualcun altro, non ne ho idea. \_\_\_\_\_ mi avrà chiamato diverse volte, non ricordo. Quello che mi sono detto con lei non lo ricordo. (...) Entrambi incolpate l'altro del fatto di chi avrebbe dato avvio all'aggressione. ACPR 3, che non conosce i dettagli del primo procedimento, attribuisce la reazione repentina di IM 1 alla fine di una telefonata, non sa dire con chi. Questa reazione improvvisa ricorda i fatti avvenuti nel 2015 al rustico. ACPR 3 ha affermato di averla tenuta per il collo e di averle dato dei pugni in testa. Lei però aveva un coltello, che ha determinato delle lesioni importanti. Dopo aver usato il coltello e “vinto” la lotta, se n'è andato, un'altra volta, facendo sparire il coltello poi mai più ritrovato. Sono consapevole delle ricerche fatte dalla Polizia, ma non so dire dove sia finito il coltello. Ricordo poche cose, fondamentalmente.” (Verbale dibattimentale) 4.2.6. Gli accertamenti della Corte a) La Corte ha accertato innanzitutto i tassi alcolemici presenti in corpo dei soggetti al momento della colluttazione, ovvero per IM 1 tra il 2.27 e il 3.13 per mille e per ACPR 3 attorno al 2 per mille: " Il tasso di alcolemia accertato nei suoi confronti è tra il 2.27 ed il 3.13 per mille. Il tasso di alcolemia della vittima anche si aggirava attorno al 2 per mille.” (Allegato 1 al verbale del dibattito, pag. 5). b) In secondo luogo, ha accertato che il 24 novembre 2017 IM 1 si recò presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dove, in

“compagnia” di ACPR 3, assunse un elevato quantitativo d’alcol. Durante questo lasso temporale i due interloquivano a proposito di \_\_\_\_\_, una loro ex in comune. ACPR 3 dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti e l’imputato lo “rincuorava”. IM 1 riceveva poi una telefonata dall’allora sua compagna \_\_\_\_\_ e, fingendo che fosse \_\_\_\_\_, passava alla vittima l’apparecchio telefonico. ACPR 3 non si rese neppure conto che non si trattava di \_\_\_\_\_. In seguito, ACPR 3 si fece ridare il numero corretto di \_\_\_\_\_ e la chiamò. Circa verso le 21.30 i due si diressero presso l’alloggio di IM 1 e, una volta arrivati, questi si accorse di aver dimenticato le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la casa della madre dell’imputato, luogo di dimora dello stesso ACPR 3. In seguito ad una frase del IM 1 in merito al fatto che \_\_\_\_\_ “ andasse un po’ con tutti” iniziò una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo aver ricevuto un pugno, la vittima immobilizzò l’aggressore tenendogli la testa tra il ginocchio e la mano. IM 1 estrasse quindi il coltello dal suo zaino dove custodiva pure una pistola giocattolo oggetto dell’accusa di cui al punto 4 del 15.3.2018, e sferrò un colpo alla zona lombare dell’antagonista ACPR 3, che cadde a terra, causandogli le ferite esposte nel considerando. IM 1 continuò a percuoterlo prendendolo a calci e tirandogli colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto della ferita inferta all’ACPR 3, decise di recarsi presso l’abitazione della propria madre, noncurante minimamente di allertare i soccorsi. c) Al momento dell’arrivo all’ospedale \_\_\_\_\_, nella segnalazione di aggressione redatta il 24.11.2017, è stata, così descritta la ferita subita da ACPR 3: " Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla polizia, (...) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a livello lombare altezza di L2/L3 (...). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul piano orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati, non margini necrotici e fondo deterso". (AI 1). Il medico assistente, Dr. \_\_\_\_\_, ha rimarcato: " È (o è stato) in pericolo di vita Si, presenta lesioni gravi (art.122CP/125 cpv.2 CP)" (AI 1). Il caposervizio di cure intense Dr. \_\_\_\_\_ ha inoltre descritto la ferita come segue: " Il paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente". (AI 6). Secondo la relazione medico legale riguardante le lesioni subite da ACPR 3, redatta dalla Dr.Med. \_\_\_\_\_ in data 28.11.2017, la vittima ha riportato una ferita nella zona lombare in una regione anatomica priva di strutture vitali, con il che ACPR 3 non sarebbe mai stato in pericolo di vita: " (...)Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra verso la sinistra della vittima,(...). La lesione ha interessato una regione anatomica priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto cagionare lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze (eventuali possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a guarigione senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una cicatrice cutanea. (...)La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita diretto (parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto farmacologico) ne si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di assistenza medica, in quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti; dunque appare verosimile che si sarebbe verificata una progressiva autolimitazione del sanguinamento." (AI 17). Al dibattito il Presidente ha rilevato: " Il Presidente rileva una contraddizione nel rapporto rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita o meno incorso dalla vittima. Comunque, per ACPR 3 si conclude per una ferita importante alla schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi. Lei ha invece riportato lesioni superficiali ." (Allegato 1 al verbale del dibattito, pag. 6). Per la Corte, l’annotazione del Medico Assistente non è tuttavia sufficiente per sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte, stanti le convincenti

spiegazioni della Dottoressa \_\_\_\_\_. 4.3. Omissione di Soccorso 4.3.1. Testimonianze Sentite dalla Polizia Cantonale di \_\_\_\_\_, in data 24.11.2017, \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver visto IM 1 dirigersi in direzione di \_\_\_\_\_: " Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava allontanando in direzione di \_\_\_\_\_, sempre sulla via \_\_\_\_\_, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi." (Allegato 9 ad AI 63). Dal rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, redatto il 12.2.2018, emerge l'imputato si trovava presso il domicilio della madre: " IM 1 nel frattempo si era allontanato a piedi e veniva fermato poco dopo mezzanotte presso il domicilio della madre dove si è era rifugiato prima di essersi liberato dell'utensile utilizzato per ferire ACPR 3." (AI 63). 4.3.2. Versione dell'imputato Dinanzi al Procuratore Pubblico, in data 28.2.2018, a IM 1 furono chieste spiegazioni in merito al fatto di non aver ritenuto di chiamare i soccorsi: " Mi viene chiesto se ho pensato di chiamare i soccorsi dopo che avevo utilizzato il coltello. Non ricordo di averci nemmeno pensato. Sapevo che in qualche modo lo avevo colpito, ma non mi ero reso conto che la ferita era quella che poi in seguito in corso d'inchiesta ho visto. Lui era comunque in piedi e gridava, io non ho visto sangue, per cui nemmeno mi è venuto in mente di chiamare i soccorsi" (AI 72). 4.3.3. Accertamento della Corte Da quanto precede si ha che, sebbene l'imputato si sia reso conto, ammettendolo, di aver ferito, in modo importante l'ACPR 3 alla schiena e nonostante l'abbia visto gemere a terra dal dolore, si è recato bellamente presso l'abitazione della madre, senza assolutamente allarmare i soccorsi. 4.4. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni La Polizia Comunale, in data 24.11.2017, ha ritrovato la pistola soft air situata nello zaino del perquisito: " Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di compromettente emergeva, mentre all'interno dello zaino, veniva rinvenuta una pistola di tipo soft air." (Allegato 28 ad AI 63). A dibattimento, l'imputato è stato confrontato con la possibilità di utilizzare l'arma finta, che pareva vera, e non il coltello: " Cosa c'era dentro lo zaino? Diversi oggetti, oltre alla pistola finta indicata nell'atto d'accusa che precisa il Presidente. Il Presidente rileva che, se al posto del coltello, avesse estratto questa pistola finta, probabilmente la vittima non avrebbe riportato simili lesioni. È vero, ma io non trovavo nemmeno più le mie chiavi. Ero fuori con ACPR 3 e stavamo andando da mia madre, l'ultima cosa che mi sarebbe saltata in mente è che questo qua potesse iniziare da un momento all'altro a menarmi, non sarei riuscito a tirare fuori la pistola finta in quello stato." (Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6). Ci torneremo. 5. IN DIRITTO 5.1. Del reato di incendio intenzionale 5.1.1. Secondo l'art. 221 CP, cpv. 1 si rende colpevole d'incendio intenzionale chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Il comportamento represso consiste nell'appiccare un incendio. Normalmente si tratta di un'azione, ovvero di una commissione. Per essere punibile ai sensi dell'art. 221 CP, l'autore deve appiccare l'incendio attraverso un'azione o un'omissione. La legge al contrario non esige che avvenga attraverso un modo preciso. Il mezzo utilizzato per accendere il fuoco importa poco, a meno che non si tratti di una commissione di un delitto impossibile (art. 22 CP cpv. 1). Allo stesso modo non è determinante sapere se l'autore ha fatto uso di sostanze o di un processo particolare ( Parein-Reymond, Parein, Vuille; in Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 221CP, n.2). La nozione d'incendio contenuta nell'articolo 221 CP, riguarda un incendio di una tale ampiezza che non può più essere spento da colui che l'ha acceso (DTF 107 IV 182, consid.2a, DTF 105 IV 129, consid. 1a). In tal senso non si tratta di punire chi ha provocato un incendio di piccole dimensioni, ma solamente l'autore di un

incendio che raggiunge un'importanza tale che l'autore, tenuto conto della sua situazione, delle sue conoscenze e dei mezzi a sua disposizione, non è più in grado di spegnerlo (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2010, 3° ed., ad. art. 221CP, n.7). Il comportamento dell'autore deve essere la causa naturale e adeguata dell'incendio. Se la causa dell'incendio deve essere ricercata altrove, solo il tentativo ai sensi dell'art. 22 e 23 CP è ipotizzabile (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.10). Affinché l'infrazione prevista dall'art. 221 cpv.1 CP sia realizzata, non è sufficiente che l'autore abbia intenzionalmente causato un incendio; questa disposizione prevede difatti un elemento supplementare di tipo alternativo e non cumulativo, o l'autore ha causato un pregiudizio ad altri, o ha dato vita a un pericolo collettivo. (DTF 105 IV 130, consid. 1b). La giurisprudenza esige, per il pregiudizio causato ad altri, che questo sia un danno in senso patrimoniale nei confronti di un terzo e che derivi direttamente dai danni procurati al bene incendiato (STF, 6B\_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 107 IV 182, consid. 2a). Per danno arrecato ad altri, la legge rinvia in maniera generale ad ogni persona fisica o giuridica che non sia l'autore. Il termine "altrui" corrisponde principalmente al proprietario della cosa distrutta o deteriorata dal fuoco (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.14). La seconda condizione prevista dal codice è quella di un pericolo collettivo. Questa si realizza solo nel caso in cui l'autore abbia appiccato il fuoco a una cosa propria (Donatsch, Wohlers, *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, Zurigo 2011, 4° ed., art.221 CP, n. 35) oppure a una cosa senza padrone (Trechsel/Fingerhuth, in *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, Zurigo/San Gallo 2013, 2° ed., art.221, n.3) e che il fuoco rischi di propagarsi. (Donatsch, Wohlers, op. cit., ad. art. 221CP, n. 35). Un semplice pericolo non è tuttavia sufficiente. Affinché il comportamento sia punibile, è necessario che questo pericolo abbia una natura collettiva. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolo collettivo riguarda in maniera generale una messa in pericolo, anche relativamente indeterminato al momento dell'atto, di qualsiasi bene giuridicamente protetto e non specificatamente dell'essere umano (STF 6B\_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 117 IV 285, consid. 2.a). La dottrina suggerisce di far dipendere la punibilità della messa in pericolo aleatoria di numerosi beni appartenenti ad altri (Donatsch, Wohlers, op. cit., art. 221CP, n. 35; Stratenwerth/Bommer, in *Schweizerisches Strafrecht, Besonderes Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen*, Berna 2013, 7° ed., §28, n. 14). Il caso potrebbe essere quello della propagazione dell'incendio da un immobile ad un altro, rispettivamente da un appartamento all'altro (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit. ad art. 221CP, n.18). Dal profilo soggettivo deve sussistere l'elemento dell'intenzione ex art. 12 cpv. 2 CP. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. Affinché l'infrazione d'incendio sia punibile, l'autore deve aver agito con intenzione come previsto dall'art. 12 cpv. 2 CP, il dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 39, consid. 2c.; JdT 1980 IV 79). Si parla di dolo diretto di secondo grado (Stratenwerth, in *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I*, Berna 2011, 4° ed. §9, n.96) quando l'autore accetta la realizzazione dell'infrazione come una conseguenza o un effetto necessario dell'azione voluta. L'infrazione è per l'autore un epifenomeno ovvero, un danno collaterale (Corboz, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, *Commentaire Romand, Droit pénal I*, Basilea, 2009, art. 221CP, n60). A differenza del dolo diretto di primo grado, non è necessario che l'autore desideri la realizzazione dell'infrazione (Jenny, *Kommentar zu Art. 12 StGB*, in: Niggli/Widerprüchtiger (Hrsg.), *Basler Kommentar, Strafrecht I*, art. 1-110

StGB/Jugendstrafgesetz, Basilea 2007, 2° ed., art.12 CP, n. 42). L'autore accetta il verificarsi dell'evento come una conseguenza secondaria più o meno inevitabile del suo comportamento; è possibile che egli sia indifferente alla sua realizzazione o ancora che egli non lo desideri affatto (DTF 130 IV 58, 61 consid. 8.2). 5.1.2. La Corte ha ritenuto pacifico che gli elementi oggettivi del reato sono realizzati. La difesa ha sostenuto, al contrario, che non vi sia una situazione certa circa la causa dell'incendio, pretendendo che l'imputato avrebbe visto solo ed esclusivamente una "fiammella". A torto. Come riportato più sopra, il comportamento dell'autore deve essere la causa naturale e adeguata dell'incendio. L'imputato era a conoscenza che la casa era esclusivamente illuminata grazie a delle candele e al camino acceso, che già emanava scintille, tanto che egli stesso aveva provveduto a metterlo in sicurezza tramite una lamina: " Vorrei precisare che quando siamo arrivati al cascinale, abbiamo acceso il camino e la ACPR 1 o forse mia mamma si erano accorte che da parte al camino, vicino ai due muri peritali vi erano delle fiammelle per cui ho deciso di mettere delle lastre e meglio una lamiera per terra davanti al camino". (AI 15). Inoltre egli ha dichiarato che le fiamme si sono verificate dopo aver lanciato il buffet di legno e che questo ha cozzato contro l'angolino del tavolo che poi si è sversato. In seguito a quest'azione IM 1 ha visto le fiamme propagarsi. Egli stesso riferisce: " A un certo punto ho visto che il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela. ACPR 1 era maniaca delle candele. Ho visto il fuoco che è partito dal pavimento di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano delle fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che mi ha bruciacciato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo". (AI 15). Fatta astrazione della reazione violenta dell'imputato, la situazione non era di pericolo per nessuno, poiché tutti avevano trascorso la serata senza particolari problemi riferiti al fuoco del camino. A ciò aggiungasino le dichiarazioni delle testimoni: solo ed esclusivamente dopo che egli ha iniziato a scagliare suppellettili in ogni dove, l'incendio si è propagato. La Polizia Scientifica ha corroborato tale tesi indicando che non è possibile accertare la causa dell'incendio ma che verosimilmente questo è stato causato dal comportamento di IM 1. 5.1.3. La difesa si è opposta inoltre al dolo prospettato dall'atto di accusa sostenendo come l'imputato non avesse potuto prevedere né accettare l'idea di dare fuoco all'immobile. Ha così escluso ogni ipotesi d'intenzionalità. Quando l'autore agisce, dev'essere cosciente delle conseguenze specifiche poste dall'art. 221 cpv.1 CP, o un pregiudizio ad altri o la creazione di un danno collettivo e desiderare la loro realizzazione. Nella fattispecie si ha che l'imputato sapeva che vi erano candele accese, che il camino era acceso e che l'immobile era in prevalenza di legno, ma a lui, tali circostanze, hanno importato poco, poiché quello che gli premeva era sfogare la sua rabbia. Contrariamente all'usuale comportamento di una persona per bene, non si è preoccupato nemmeno della compagna, di sua madre e del piccolo \_\_\_\_\_, ma, dopo aver causato l'incendio, se ne è bellamente tornato a casa. Orbene, il fatto di lasciare bruciare un intero stabile, senza avvisare nessuno, andandosene a casa a dormire, configura un dolo addirittura diretto. 5.2. Del reato di tentate lesioni gravi 5.2.1. L'art. 122 CP contempla una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 2008, 9a ed., pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell'uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un'incapacità al lavoro, un'infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come

lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3). (CARP, sentenza 17.2015.146, del 31 maggio 2016, consid. 5). Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2013, 3° ed., n. art. 122 CP, n.1; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159). Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n.11 ; Donatsch, op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 2010, 3a ed., n. 10 pag. 125). Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57, consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n. 20 seg.; Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n. 21). Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata. Il legislatore ha definito le nozioni d’intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B\_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; DTF 133 IV 9, consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B\_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; 6B\_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.1.1; 6B\_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.1; DTF 135 IV 152, consid. 2.3.2; 134 IV 26, consid. 3.2.2; 133 IV 9, consid. 4.1). Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B\_1015/2014 del 1 luglio 2015, consid. 2.1.; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.2.; 133 IV 222, consid. 5.3; 130 IV 58, consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come

una presa in considerazione della realizzazione dell'evento (STF 6B\_775/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.4.1; DTF 137 IV 1, consid. 4.2.3.; 130 IV 58, consid. 8.4, e riferimenti). Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (STF 6B\_662/2011 del 19 luglio 2012, consid. 4.1; 6B\_806/2011 del 16 luglio 2012, consid. 2.1; 6B\_782/2010 del 23 giugno 2011, consid. 3.2.1; 6B\_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.c; STF 6B\_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 134 IV 26, consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1, consid. 4.1). La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B\_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9, consid. 4.2.5). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B\_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; 6B\_656/2009 dell'11 marzo 2010, consid. 5.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3.; 133 IV 1, consid. 4.6; 130 IV 58, consid. 8.4; 125 IV 242, consid. 3c). Il Tribunale Federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto giuridicamente notorio che una coltellata inferta all'addome di una persona con normalissimo coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle conseguenze letali (STF 6B\_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.; 6B\_475/201 del 27 novembre 2012, consid. 3). Ma notorio è anche che nella parte bassa della schiena vi sono organi vitali o importanti quali i reni, la colonna vertebrale e i nervi. 5.2.2. Giusta l'art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente). Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l'aggressione o la minaccia di un'aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l'ordinamento giuridico. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco imminente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005, consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12 agosto 2003, consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l'attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C'è minaccia imminente di un'aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in via di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1). Colui che si pretende minacciato deve provare l'esistenza di circostanze atte a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l'aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all'atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell'attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12, consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da considerarsi eccessiva

quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l'autore dell'attacco (DTF 109 IV 5, consid. 3). Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa disculpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L'autore dell'eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l'aggressione di cui è vittima costituisce l'unica causa o, almeno, la causa preponderante dell'eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell'aggressione fanno apparire scusabile. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l'eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l'esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell'aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l'autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l'atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d'apprezzamento (STF 6B\_222/2007 del 3 settembre 2007, consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

5.2.3. La Corte ha valutato innanzitutto gli elementi oggettivi incontestabili agli atti, ovvero: - che l'imputato e la vittima, entrambi in stato di forte ebbrezza, a causa di futili motivi in merito ad una discussione su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per primo, ha cominciato una colluttazione, si sono colpiti con dei pugni reciproci; - che durante la colluttazione IM 1, trattenuto dalla vittima, sfilava il coltello dalla "clip" dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona lombare provocandogli una ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 alle estremità della stessa; - che è stato accertato che una coltellata sferrata alla parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare la lesione della colonna vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria oppure la lesione dei reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi dell'art. 122 CP. Con il che dal punto di vista oggettivo, il reato è dunque stato confermato. Lo stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi del reato. In effetti, avendo IM 1 colpito la parte lombare della vittima con un coltello multi-tools provocando all'antagonista una ferita lunga circa 30 cm e profonda 5 cm, ha realmente voluto ferire gravemente la vittima. La difesa ha sostenuto che IM 1 fosse sotto effetto dell'alcol e dei farmaci e dunque che non abbia potuto veramente colpire con la sua reale forza e che se avesse davvero voluto ferire ACPR 3 lo avrebbe colpito di punta affondando pienamente il coltello. A comprova di ciò proprio perché il soggetto era in preda ai fumi dell'alcool e degli psicofarmaci, egli non sarebbe riuscito a scagliare il colpo con tutta la sua potenza, non riuscendo a portare a termine il suo reale intento. Secondo la sua versione, volendosi ritrarre, la vittima si sarebbe malauguratamente auto colpita arrecandosi la suddetta ferita. Ma questo è in contrasto con gli accertamenti medici esperiti sulla vittima, e meglio con il fatto che il maglione allora indossato da ACPR 3, come emerge dalla documentazione fotografica della Polizia Scientifica, è stato completamente trapassato! (Allegato 27 ad. AI 63). In realtà agendo come ha fatto, viste le elevate probabilità di provocare lesioni serie alla vittima, l'imputato ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest'ultima, danni che, solo grazie al caso, non si sono verificati. Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate lesioni gravi.

5.2.4. La difesa ha inoltre invocato l'art.15 CP, evidenziando che IM 1 avrebbe sferrato la coltellata per difendersi dalla presa di ACPR 3. A torto. La fattispecie non costituisce infatti un caso di legittima difesa

esimente: innanzitutto, l'utilizzo del coltello, risulta completamente sproporzionato all'attacco ricevuto, visto che egli era, sì immobilizzato, ma unicamente da un'azione a mani nude così come ammesso dallo stesso imputato: "ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della colluttazione che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa, alla tempia sinistra. (...)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa". (AI 56). In secondo luogo l'imputato ha dichiarato di non sapere come si sia sottratto alla presa, e come da lui descritto, essendosi liberato avrebbe potuto allontanarsi e fuggire, evitando l'uso dell'arma. IM 1 ha giustificato di non aver potuto farlo a causa delle ferite riportate alle gambe, ma la perizia medico legale lo ha smentito: "Al ginocchio destro piccola escoriazione cutanea superficiale, parzialmente ricoperta da crosta ematica rossastra, delle dimensioni do circa 0,5x0,3 cm. Lungo la cresta tibiale destra molteplici lesioni cutanee ecchimotico-escoriative, parzialmente ricoperte da crosta ematica, estese su un'area di circa 12x3 cm. Al ginocchio sinistro piccole escoriazioni cutanee parzialmente ricoperte da crosta ematica rossastra, estese su un'area di circa 4x2 cm(...)". (AI 17). Risulta pertanto inveritiera l'affermazione dello stesso imputato di non essersi potuto allontanare siccome "avevo le gambe fuori uso". Con solo escoriazioni, la possibilità di fuga era infatti del tutto possibile, ciò è inoltre corroborato dal fatto che dopo la colluttazione, si è incamminato presso il domicilio materno. È inoltre doveroso sottolineare che dopo l'accoltellamento posto in essere il reo, non solo non è fuggito, ma ha anche continuato a colpire la sua vittima attraverso calci e usando il proprio zaino come confermato dalla testimonianza di \_\_\_\_\_: "Notavo che una persona giaceva al suolo, mentre l'altra persona era in piedi. La persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra, preciso che non sono riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho notato però che a un certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e lo ha tirato addosso alla persona a terra. (...) Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava allontanando in direzione \_\_\_\_\_, sempre sulla via \_\_\_\_\_, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi". (Allegato 9 ad. AI 63). Aggiungasi che l'imputato era pure in possesso di un'arma finta che pareva, però, vera: ora, se avesse, soltanto, voluto semplicemente sottrarsi alla presa dell'antagonista, non ci sarebbe stato motivo per non usare tale oggetto per infierire sullo stesso; invece di far capo ad un coltello, quello, sì, autentico, con la certezza di ferire il rivale, come è poi accaduto. Ne discende che non può essere ritenuta pertinente l'invocazione della legittima difesa. Per la Corte l'imputato si è in realtà reso colpevole di tentate lesioni gravi per dolo eventuale, molto vicino al dolo diretto, al limite del tentato omicidio. 5.3. Del reato di omissione di soccorso 5.3.1. L'art. 128 CP così riporta: chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria L'art 128 cpv.1 CP incrimina dapprima il comportamento di colui che non presta soccorso a una persona che ha egli stesso ferito (Stettler, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 128, n.4). Si tratta del comportamento originariamente represso dal vecchio art. 128 CP, che la giurisprudenza, sviluppatasi in riferimento ad esso, ha mantenuto a riguardo tutta la sua attualità. (STF 6P.113/2005 del 15 marzo 2006, consid. 8.4.2). Non può che rendersi colpevole di questo reato l'autore che abbia causato le ferite alla vittima, essendo precisato dalla giurisprudenza che: "è necessario e sufficiente che il comportamento dell'autore sia una o una delle cause

diretta o indiretta della ferita” (STF 6S.489/2006 del 20 marzo 2007, consid. 3.1). Si tratta dunque di un’infrazione dove l’autore è sottoposto a un dovere specifico derivante dal fatto che sia stato egli stesso a causare la situazione rischiosa (Corboz, in *Les infractions en droit suisse*, vol. 1, Berna 2010, 3° ed., art.128, n.9) La vittima non può che essere un umano che l’autore ha ferito prima di abbandonarla. Trattandosi di ferite, queste devono rientrare almeno nella fattispecie delle lesioni corporali semplici (Maeder Kommentar zu Art. 128StGB, in: Niggli/Wiederprächtiger (Hrsg.), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, Basilea 2013, 3° ed., art. 128, n. 23). Il comportamento incriminato dell’omissione di soccorso prevede due elementi, l’astensione e l’intollerabilità: Per l’astensione il comportamento rimproverato all’autore consiste, analogamente alla seconda ipotesi prevista dall’art.128 cpv.1 in un’astensione, la quale è suscettibile di mettere in pericolo la salute o la vita della vittima (Stettler, op. cit., ad art. 128, n.7). L’abbandono del ferito è analogamente alle tre ipotesi previste dall’art. 128 CP un delitto di messa in pericolo astratta (DTF121 IV 18, consid. 2a). L’elemento dell’intollerabilità che prevede l’obbligo di prestare soccorso imposta dall’art.128 CP non è assoluta. Che si tratti di omissione in senso stretto o in senso lato, non sarà penalmente repressibile a meno che non appaia intollerabile (unzumutbar), vale a dire nell’ipotesi dove nessun soccorso sia stato prestato alla vittima e che questo “avrebbe potuto ragionevolmente essere preteso dall’autore, viste le circostanze (Stettler, op.cit. ad art. 128.n.8). Secondo la giurisprudenza “sono esigibili gli atti di soccorso che sono possibili e che possono essere utili” (STF 1B\_402/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.2; STF 6B\_813/2015 del 16 giugno 2016, consid. 1.3). Si tratta in altri termini di farsi carico delle misure che le circostanze impongono. (Hurtado-Pozo, in *Droit Pénal, Partie Spéciale*, Ginevra, Zurigo, Basilea 2009, §21, n. 654). Sul piano soggettivo l’infrazione repressa dall’art.128 CP è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente. (STF 6S.394/2003 del 23 marzo 2004, consid. 3.1; STF 6B\_796/2013 del 30 giugno 2014, consid. 2.1.2).

5.3.2. Nella fattispecie, IM 1 ha ammesso di aver colpito con arma da taglio la schiena di ACPR 3, procurandogli una ferita lunga 32cm, profonda 5 cm. Una volta che la vittima si trovava a terra gemendo dal dolore, egli ha visto l’entità della ferita, tanto da esclamare “sono rimasto colpito”, ciononostante ha intrapreso la strada verso casa omettendo di avvisare o richiedere soccorso alcuno. Non soccorre l’imputato la circostanza di avere il cellulare privo di credito, i numeri d’urgenza essendo notoriamente gratuiti. Del resto, egli, secondo la logica comune, avrebbe anche potuto chiedere aiuto a qualche passante o fermare qualche macchina lì di passaggio, poiché si trovava in una strada principale, in pieno centro città, nonché una volta giunto al domicilio materno, avrebbe potuto informare la madre dei fatti avvenuti e richiedere di avvisare i soccorsi. In realtà egli non ha, colpevolmente, intrapreso alcunché per soccorrere la vittima di guisa che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli sono pacificamente realizzati e l’accusa è stata confermata.

5.4. Dei reati minori

5.4.1. IM 1 è inoltre accusato di contravvenzione alla Legge Federale sulle armi, avendo detenuto senza diritto, una pistola di tipo “soft-air”, essendo stata essa rinvenuta dalla Polizia: " Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una pistola di tipo soft air.” (Allegato 28 ad AI 63). Con il che, anche questo reato è stato confermato dalla Corte e non necessita di ulteriori approfondimenti.

6. COMMISURAZIONE DELLA PENA Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73, consid. 4; STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 6.1. Oggettivamente la messa in pericolo del bene protetto è stata molto intensa. Il casale è stato completamente arso dalle fiamme e il danno stimato dai periti assicurativi ammonta a 200'000 CHF.- . L'incendio è stato provocato per futili ed egoistici motivi, in seguito ad una battuta bonaria di ACPR 1. Dopo la propagazione dell'incendio, l'accusato si è diretto presso l'abitazione della compagna, non curandosi della situazione e del pericolo da lui ingenerato per le persone e per le cose. L'incendio infatti è uno dei reati puniti con una pena minima edittale di un anno, perché il propagarsi delle fiamme costituisce un enorme potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Quanto al reato di tentate lesioni gravi, rilevasi che la probabilità di infliggere un danno, dalle conseguenze nefaste per la salute di ACPR 3, colpito nella zona lombare, sono da ritenersi molto elevate. Né va, per finire, banalizzato il concorso con l'omissione di soccorso che avrebbe potuto, in quelle circostanze, cagionare alla vittima, se non soccorsa tempestivamente, lesioni ben più gravi. Ne discende che la colpa oggettiva va ritenuta molto grave. 6.2. Dal profilo soggettivo l'accusato era in grado di autodeterminarsi, di comprendere il modus operandi delle sue azioni e di valutare le circostanze nonostante i disturbi di cui soffre. Dopo l'aggressione IM 1 ha infierito sulla vittima, giacente a terra, con altri calci. La sua colpa soggettiva è almeno medio/grave poiché ha agito per motivi futili, incapace di mantenere il proprio autocontrollo a fronte di situazioni, sì vissute come disagiati, ma, tutto sommato, assai banali. 6.3. A suo favore è stato tenuto conto della sofferenza patita nel suo passato: una vita dettata dall'instabilità materiale ed emotiva, con una figura paterna aggressiva e un fratello prematuramente morto suicida. Inoltre vanno considerati i suoi disturbi psichici radicati e presenti nel tempo. Questi elementi si compensano con i suoi precedenti penali, le sue cure pregresse, e i ricoveri ai quali si è sottoposto. Vani sono stati i risultati per limitare il suo agire, perché, egli riesce solo ed esclusivamente a trattarsi qualora ci siano delle conseguenze derivanti dalla trasgressione dei limiti imposti: solo così l'imputato ha dimostrato una certa forma di autocontrollo. 6.4. Ne discende che, tutto ben considerato e ponderato, la Corte ha ritenuto equo condannare IM 1 alla pena detentiva di quattro anni 7. MISURE 7.1. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l'autore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art.56 cpv. 1 CP). La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza l'obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n.12, pagg. 551-552). La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o se la sicurezza pubblica lo esige (con l'eccezione dell'internamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dell'autore, bensì l'interesse pubblico alla sicurezza della collettività). Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell'autore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.cit., ad art. 56 CP, n.14e 15, pag.552). La pronuncia di una misura esige, poi, l'ossequio delle condizioni di cui agli artt. 50-61CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l'accertamento di una grave turba psichica (cfr. anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3) della connessione fra tale turba e i reati di cui l'autore risponde (per l'art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e dell'adeguatezza della misura (che deve

essere atta ad evitare il rischio di recidiva). 7.2. Il perito, il Dott. \_\_\_\_\_, ha diagnosticato a IM 1 un disturbo di personalità antisociale (AI 93) di lunga durata e di notevole gravità. Che l'imputato sia, tuttora, affetto da tale patologia è, poi, stato accertato nuovamente il 19.2.2018 dallo stesso Dott. \_\_\_\_\_ che, nel complemento peritale, ha ribadito il disturbo di personalità di cui soffre l'imputato (AI 98; AI 68): "(...) concludo così che, al momento dei fatti, il peritando era affetto da un " disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo ", ICD-10 F60.30 e da un " disturbo di personalità antisociale ", F60.2". " Sindrome affettiva persistente il peritando presente un uso dannoso di alcool D10.1 e una possibile sindrome di dipendenza dall'alcool F10.2. Al momento dei fatti era sicuramente presente una intossicazione acuta da alcool F10.0. L'uso /abuso di altre sostanze (...) non andrebbe a mio avviso oltre la categoria diagnostica "uso dannoso" (ICD 10 F.19.1)." Il perito ha pure riconosciuto che IM 1 presenta un importante rischio di recidiva: " a causa della sua psicopatologia, il peritando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Quelli che ci occupano ora sono la conferma di quanto segnalato nella perizia del 2016. Essi confermano la propensione del peritando alla ricaduta in comportamenti "stereotipici" e pericolosi". Tale rischio è inoltre risultato collegato a particolari caratteristiche della sua personalità e alla sua complessa psicopatologia: " Con ogni probabilità, i reati che il peritando potrebbe commettere sarebbero, come avvenuto sino ad oggi, legati al rapporto col femminile (anche nei racconti odierni aleggia il fantasma di una donna \_\_\_\_\_, e pendeva sul peritando la spada di Damocle della conclusione del rapporto con \_\_\_\_\_). E al consumo di alcol. Il peritando ha mostrato di poter reagire aggressivamente contro persone o contro cose, in stato di impregnazione etilica, ed è questo tipo di reato quello che più probabilmente egli sarebbe portato a rifare)". (AI 68). Il rischio di commettere nuovi reati è collegato alla complessa psicopatologia del peritando. " Ad 3.3.2 Come detto le caratteristiche della personalità del peritando costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga durata, visto anche che l'inizio dell' "iter giudiziario" del peritando risale a ormai quindici anni fa. L'astinenza dall'alcool e un regolare sostegno psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero ancora portare ad un certo miglioramento, ma la possibilità che la turba psichica sia permanente non è da sottovalutare". " 3.3.2 Ciclotimia, disturbi di personalità ed eventualmente sindrome da dipendenza costituiscono turbe psichiche di notevole gravità permanenti o di lunga durata. (...) è evidente da tutto quanto sappiamo come il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del peritando sia collegato alle turbe permanenti ma mediato, praticamente sempre, dall'uso "acuto" di sostanze, in particolare alcool." (AI 93; AI 68). Ne deriva che il rischio di recidiva è fondato, serio e importante. Che questo rischio non possa essere scongiurato dalla semplice esecuzione di un trattamento ambulatoriale è, poi, dimostrato dal fatto che il lungo periodo di trattamento ambulatoriale al quale è già stato astretto negli ultimi anni, non gli ha impedito di reiterare nella commissione di reati, tanto che è riuscito a delinquere persino durante l'esecuzione della misura sostitutiva della pena, come dimostrano i fatti qui in discussione. Le considerazioni del Dott. \_\_\_\_\_ non sono certo tranquillizzanti e confermano, qualora ce ne fosse bisogno, che la sola pena non appare manifestamente sufficiente a contenere il rischio di recidiva e che, quindi, s'impone la pronuncia di misura di sicurezza: " Un trattamento stazionario o ambulatoriale per questa turba esiste, per lo meno per quanto riguarda il disturbo di personalità emotivamente instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in psicofarmacoterapia(...) e psicoterapia (...). Un

trattamento adeguato esiste anche per l'uso dannoso di alcool e l'intossicazione acuta e consiste (...) nell'astinenza. (...) si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa \_\_\_\_\_ ha sperimentato e riferito- è tutt'altro che facile in considerazione dei meccanismi di difesa che il peritendo mette in atto, consistenti soprattutto in diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando ciò appare poco plausibile. (...) ritengo che un trattamento stazionario (in ambiente chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza di un disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (...) più problematico; esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”, dotata di regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico formato specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritendo sia netto, la sua espressione non è però mai stata di gravità tale da imporre il suo collocamento in una struttura del genere (...) dove – forse- peggiorerebbe “contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.” (AI 68). Secondo il perito è necessario un trattamento stazionario in una struttura chiusa: " Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella risposta precedente può essere effettuato in uno stabilimento per la cura dell'alcolismo purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e psicoterapeutiche e sia dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe essere effettuato anche in una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato sostegno farmaco-e psicoterapeutico”. (AI 68). Essendo le misure ambulatoriali precedenti fallite data la scarsa capacità dell'imputato a trattenere i propri impulsi ed essendo i disturbi psichiatrici evidenziati in perizia gravi ed importanti, nonché strutturati nel tempo, la Corte accertato l'importante rischio di recidiva e ha, quindi, deciso per una misura stazionaria ex art. 59 cpv. 2 CP da svolgersi in una struttura che preveda comunque un certo grado di sicurezza. Pur non avendo competenze circa il luogo, la Corte esprime perplessità sul centro \_\_\_\_\_ proposto dall'UAR in quanto non pare essere, da questo punto di vista, un istituto psichiatrico o per l'esecuzione di misura stazionaria, e questo quantunque nella fattispecie non siano dati i presupposti dell'art. 59 cpv.3 CP stanti i severi criteri posti dalla giurisprudenza (CARP del 20 aprile 2017, inc.17.2016.159). Del resto una struttura con le caratteristiche elencate dal perito non sembra essere presente sul territorio del Canton Ticino. Con il che la pena detentiva deve essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario (Art. 57 CP). 8. SEQUESTRI, TASSE E SPESE PROCEDURALI Per quel che riguarda gli oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo i seguenti reperti: 1 scatola in plastica con all'interno degli stuzzicadenti (rep. 59419); 1 mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428) 1 cintura di colore nero (rep. 59430); 1 giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436); 1 felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433); 1 pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435); 1 scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436); 1 sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419); 1 scatola in plastica con all'interno degli stuzzicadenti (rep. 59419). 8.1. Con riferimento alle note professionali dell'avv. DUF 2 e dell'avv. \_\_\_\_\_, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera

in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). 8.2. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B\_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B\_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). 8.3. Le note professionali dell'avv. \_\_\_\_\_, ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, sono state approvate così come presentate, per un totale di CHF 6'773.00, comprensive del dibattimento. Le note professionali dell'avv. DUF 2 sono approvate per un totale di CHF 30'406.40. Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato. Visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 57, 59, 69, 122, 123, 128, 221 CP; 4, 27, 33 LARM; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. incendio intenzionale per avere, a \_\_\_\_\_, località \_\_\_\_\_, il 24.12.2015, verso le ore 23.10, dopo aver trascorso la serata in compagnia della madre \_\_\_\_\_, della compagna ACPR 1 e del di lei figlio \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), adirandosi a seguito di una frase pronunciata da ACPR 1, lanciando e rompendo diversi oggetti e rovesciando a terra un buffet in legno, provocato l'incendio del rustico, causando danni quantificati in CHF 215'000.00, il tutto mentre \_\_\_\_\_, ACPR 1 e \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), guadagnavano l'esterno del rustico, precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi di costoro, si è incamminato verso valle; 1.2. tentate lesioni gravi per avere, a \_\_\_\_\_ il 23 novembre 2017, durante una colluttazione per futili motivi, intenzionalmente ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversale con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18); lesione che per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non sono intervenute; 1.3. omissione di soccorso per avere, nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2, dopo averlo ferito, omesso di prestare soccorso a ACPR 3, ancorché, nelle indicate circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere; 1.4. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2 e in precedenza, senza diritto portato un'arma in luoghi accessibili al pubblico e meglio una pistola softair Walther P 44 DAO che per il suo aspetto può essere scambiata per arma da fuoco vera; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro)

anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatore privato ACPR 3 fr 6'773.00 per risarcimento spese legali, quest'ultimi da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale. 4. ACPR 2 è rinviata al competente foro civile. 5. A crescita in giudicato della presente, è ordinato il trattamento stazionario (di tipo integrato, psicoterapeutico e farmacologico) ex art. 59 cpv 2 CP, e meglio come evidenziato nella perizia psichiatrica 19.2.2018. 6. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario. 7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo per i seguenti reperti: - 1 scatola in plastica con all'interno degli stuzzicadenti (rep. 59419); - 1 mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428); - 1 cintura di colore nero (rep. 59430); - 1 giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436); - 1 felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433); - 1 pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435); - 1 scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436); - 1 sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419); - 1 scatola in plastica con all'interno degli stuzzicadenti (rep. 59419); per i quali è ordinato il dissequestro a favore dell'imputato a crescita in giudicato integrale della presente. 8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio e per il patrocinio dell'accusatore privato sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per:

|          |           |           |            |     |          |        |
|----------|-----------|-----------|------------|-----|----------|--------|
| onorario | fr.       | 25'534.35 | spese      | fr. | 2'803.10 | IVA    |
| (8%)     | fr.       | 669.15    | IVA (7,7%) | fr. | 1'399.80 | totale |
| fr.      | 30'406.40 |           |            |     |          |        |

9.2. La nota professionale dell'avv. \_\_\_\_\_ è approvata per:

|          |          |          |            |     |        |        |
|----------|----------|----------|------------|-----|--------|--------|
| onorario | fr.      | 5'760.00 | spese      | fr. | 551.00 | IVA    |
| (8%)     | fr.      | 23.00    | IVA (7,7%) | fr. | 439.00 | totale |
| fr.      | 6'773.00 |          |            |     |        |        |

9.3. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 37'179.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese

|                      |          |          |                       |        |           |                                      |
|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| : Tassa di giustizia | fr.      | 5'000.-- | Inchiesta preliminare | fr.    | 36'156.50 | Altri disborsi (postali, tel., ecc.) |
| fr.                  | 9'192.80 | Perizie  | fr.                   | 194.15 | fr.       | 50'543.45                            |

=====